

## **L'obbligo per i Circondari di finanziare il trasporto scolastico attraverso l'imposizione di una tassa ai genitori evita un aggravio della loro situazione di bilancio**

di Giovanni Boggero

Sentenza del Tribunale Costituzionale del Land dello Schleswig-Holstein del 3.09.2012 n. 1/12  
Parole-chiave: Germania Circondari, Pareggio di Bilancio, Trasporto scolastico, Autonomia regolamentare  
Riferimenti normativi: Par. 114 co. 2 per. 3 della legge sulla scuola (SchulG); art. 46 co. 1 e co. 2 e artt. 53 e 59 della Costituzione del Land Schleswig-Holstein.  
Massima 1: *La previsione legislativa di cui al par. 114 co. 2 per. 3 della legge sulla scuola del 2011, in base alla quale le norme regolamentari in materia di trasporto scolastico dei circondari devono inderogabilmente prevedere una compartecipazione dei genitori e degli studenti maggiorenni ai costi del trasporto scolastico, è compatibile con l'autonomia statutaria e finanziaria inclusa nella garanzia dell'autonomia locale di cui all'art. 46 co. 1 e co. 2 della Costituzione del Land. Tale previsione costituisce un provvedimento legislativo adeguato e necessario per il consolidamento del bilancio del Land e contemporaneamente consente di evitare un aggravio ulteriore dei bilanci dei circondari; persegue inoltre lo scopo di assicurare la base del finanziamento del trasporto scolastico nonostante il venir meno della partecipazione del Land e senza indebolire la dotazione finanziaria dei circondari.*

Il Tribunale Costituzionale dello Schleswig Holstein ha giudicato infondato il ricorso del Circondario (*Landkreis*) di Dithmarschen, il quale riteneva violato il proprio diritto all'autonomia locale, dal momento che il par. 114 co. 2 per. 3 della legge sulla scuola imponeva ai *Landkreise* di prevedere tramite regolamento l'obbligo di partecipazione dei genitori al pagamento delle spese di trasporto scolastico. Secondo il ricorrente, questa disposizione legislativa avrebbe limitato l'autonomia normativa e finanziaria dei *Kreise*, i quali non sarebbero stati più liberi di scegliere se riscuotere o meno questo contributo, ma avrebbero potuto determinarne soltanto la misura. Secondo i giudici, invece, l'autonomia dei *Kreise* rimane preservata in ragione del fatto che essi potranno comunque continuare a modulare il contributo, tenendo conto delle varie esigenze sociali presenti nella comunità locale.

In secondo luogo, si tratta di una disposizione legislativa che ha uno scopo legittimo, è idonea, necessaria e proporzionata. Lo scopo è legittimo perché contribuisce all'obiettivo del consolidamento di bilancio del *Land*, di cui agli artt. 53 e 59 LV oltre a consentire, dinanzi alla decisione del *Land* di annullare i trasferimenti ad hoc ai Circondari, che il servizio di trasporto scolastico possa essere comunque erogato, senza causare buchi di bilancio ai *Landkreise*. Il contributo è idoneo perché garantisce un'entrata certa ai *Landkreise*; è necessario, perché senza la partecipazione finanziaria dei genitori, sarebbe difficile raggiungere il medesimo obiettivo di consolidamento; è proporzionale, perché è lasciata ai *Landkreise* la libertà di definire la misura del contributo e le differenziazioni concernenti il reddito dei nuclei familiari considerati.